WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser
Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori
Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser
Dr. Michael Schieder
Stephanie Vigl

Circolare

numero:	74i
del:	2017-08-03
autore:	Dott. Andrea Tinti Dott. Peter Winkler

A tutti i ns. clienti

Termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali di agosto: proroga al 21/08

Il pagamento delle imposte e gli altri adempimenti fiscali[1] in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto, sono posticipati al 20 agosto senza applicazione di alcuna sanzione o interesse[2]. Tale posticipo riguarda esclusivamente i pagamenti da effettuarsi con modello F24, mentre non vale per i pagamenti da effettuarsi con modello F23 (ad es. imposte di registro, di bollo, imposta catastale).

Poiché quest'anno il giorno 20 agosto cade di domenica, le scadenze sono posticipate a **lunedì 21 agosto.**

1 Versamenti a mezzo F24 interessati dalla proroga

Possono essere posticipati a lunedì 21 agosto 2017 senza maggiorazioni, tra gli altri, i seguenti versamenti che scadono tra il 1° ed il 20 agosto:

- IVA mensile di luglio ovvero del 2° Trimestre 2017;
- ritenute fiscali operate in luglio (ad es. su onorari, provvigioni, stipendi, altri compensi) e pertanto da versare in agosto;
- pagamenti o compensazioni dei sostituti di imposta per lavoratori dipendenti ed autonomi, per ritenute operate in luglio;
- contributi INPS per impiegati, lavoratori autonomi, artigiani e commercianti[3];
- terza rata del contributo INAIL pagato a rate[4];
- pagamenti a saldo 2016 e in acconto 2017, da effettuare con la maggiorazione dello 0,40%, delle imposte IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive, nonché dei contributi previdenziali risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2017 (compreso il diritto camerale per l'iscrizione in CCIAA) da parte delle imprese (ditte individuali, società di persone, società di capitali ed enti equiparati) e dei lavoratori autonomi[5]; ciò vale anche per le persone fisiche o società con reddito di impresa tassate per trasparenza in quanto socie di società, per i contribuenti minimi[6] e per i contribuenti che applicano il regime

1 Ex artt. 17 e 20, comma 4, del D.L. 241/1997
2 Art. 3 quater del D.L. 16/2012, convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana n. 99 del 28/04/2012
3 Comunicazione dell'INPS n. 12052 del 18.07.2012
4 Comunicazione dell'INAIL del 18.07.2012
5 DPCM 20.07.2017 pubblicato nella G.U. n. 169 del 27.7.2017; DPCM 26.7.2017 pubblicato nella G.U. n. 175 del 28.7.2017 e comunicato stampa n. 131 del MEF del 26.07.2017
6 Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011

forfettario[7];
- pagamenti rateali di IRPEF, IRES, IRAP e IVA;
- tasse sui consumi (accise) relative a prodotti energetici, e acconto per l'energia elettrica[8];
- versamento del saldo IVA per l'anno 2017, già maggiorato dell'1,60% ulteriormente maggiorato dello 0,40%;
- versamenti Enasarco relativi al 2° trimestre.

2 Versamenti NON interessati dalla proroga

I seguenti versamenti non possono essere posticipati:
- la prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'8% dovuta per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all'1.1.2017, al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza era il 30.6.2017;
- imposte doganali anche se vi è la possibilità di versarle con modello "F24";
- tutti i pagamenti di imposte e contributi che non possono essere effettuati con modello "F24", bensì devono essere eseguiti con bollettino postale ovvero modello "F23" (ad es. imposta di registro, accise sul metano, imposte sulle assicurazioni);
- i pagamenti mensili IRAP degli Enti Pubblici che scadono il 16.08;
- i pagamenti delle ritenute alla fonte degli Enti Pubblici da pagare con modello F24 EP;
- tutti i restanti beni soggetti alle accise (bevande alcoliche, alcool etilico, derivati del petrolio).

3 Comunicazioni di irregolarità dell'Agenzia delle Entrate agli intermediari – termine al 16/10

Dal 24.7.2017 l'Agenzia delle Entrate sta segnalando agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali le irregolarità inerenti l'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali, risultanti dall'incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, riferite al periodo d'imposta 2013[9]. In seguito a tali segnalazioni, inviate via Entratel dall'Agenzia delle Entrate, gli intermediari possono fornire, entro il **16 ottobre 2017**[10], una risposta in relazione ai casi segnalati, fornendo elementi e/o chiarimenti nonché allegando documentazione a supporto[11]. A tale fine gli stessi dovranno utilizzare l'applicativo In.Te.S.A. accessibile da Entratel. Qualora non venissero forniti elementi utili alla verifica della regolarità dell'attività di trasmissione telematica, le Direzioni Regionali competenti procederanno alla contestazione delle irregolarità e all'irrogazione delle sanzioni relative[12].

4 Comunicazioni dell Agenzia delle Entrate in merito ai controlli formali sulle dichiarazioni 2015 e lettere di *compliance*– termine al 02/10 per rispondere

L'Agenzia delle Entrate ha fissato al **02 ottobre 2017**[13] il termine per rispondere:
- alle richieste di documentazione per i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi del 2015;
- alle comunicazioni di anomalia[14] inviate per rimediare a errori o dimenticanze sui redditi dichiarati. Si tratta in particolare di comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate nei mesi di maggio, giugno e nei primi giorni di luglio:
  - relative a varie tipologie di reddito, per il periodo d'imposta 2013;

7 Art. 1, c. da 54 a 89, L. 190/14
8 Art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 26 dd. 02.02.2007; Comunicato dell'Agenzia delle Dogane n. 4035 dd. 02.08.2007
9 A tale fine l'Agenzia delle Entrate aveva pubblicato sul proprio sito un informativa
10 normalmente i documenti devono essere inviati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
11 Seguendo il percorso: „La smia scrivania" - Servizi per - Comunicare
12 Ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs. 247/97
13 Comunicato del 2 agosto 2017
14 Art. 1 c. 634-636 della L. 190/2014

- relative ai dati degli studi di settore presentati dai contribuenti per il triennio 2013-2015.

Chi ha ricevuto queste comunicazioni:

- se ritiene corretti i dati riportati nella sua dichiarazione, potrà comunicarlo all'Agenzia entro il 2 ottobre 2017, indicando eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dal Fisco, evitando che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio;
- se riconosce di aver commesso gli errori segnalati dall'Agenzia, può correggerli tramite ravvedimento operoso.

Tutte le informazioni sulle lettere per la cosiddetta *compliance* sono disponibili in una nuova sezione dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, raggiungibile seguendo il percorso: *Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance*.

5 Intrastat

Il termine per l'invio dei modelli Intrastat mensili relativi al mese di luglio è il 25.08[15].

6 Comunicazione

Cogliamo l'occasione per comunicare ai nostri clienti, a favore dei quali abbiamo predisposto la dichiarazione dei redditi, che il modello REDDITI 2017 – per l'anno 2016, può essere ritirato nel nostro ufficio a partire **da dicembre**.

Inoltre comunichiamo che il nostro ufficio rimarrà chiuso lunedì 14 agosto.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

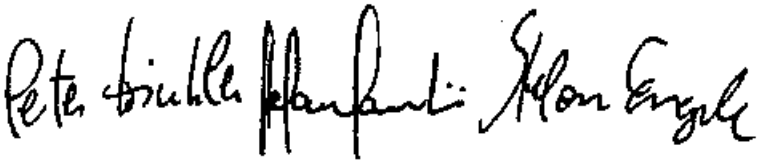

15 Ex art. 4 del D.L. 18 dd.11.02.2010. Il regolamento del Consiglio dei Ministri dd. 09.07.2004 con il quale il termine veniva prorogato al 6 settembre, è stato abrogato.